

Codice A1610A

D.D. 17 maggio 2019, n. 298

D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 - Parte III. D.P.R. 13 febbraio 2017, n. 31. L.R. 1 dicembre 2008, n. 32. LA LOGGIA (TO) - Intervento: Rinnovo di autorizzazione alla coltivazione di giacimento di sabbia e ghiaia per realizzazione del progetto estrattivo e conseguente sistemazione ambientale - Determinazione Dirigenziale Regionale n. 24 del 22.12.2014. Loc. Sabbioni. Autorizzazione paesaggistica.

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

di autorizzare, ai sensi dell'articolo 146 del d.lgs. 42/2004 e con le procedure previste dal D.P.R. 31/2017, l'intervento citato in oggetto per le motivazioni e secondo le indicazioni tecniche contenute nella relazione istruttoria predisposta dal Settore regionale Territorio e Paesaggio (allegato 1) e nel parere vincolante formulato dal Soprintendente (allegato 2), che si intendono qui integralmente recepiti e che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Il termine di efficacia della presente autorizzazione è stabilito dal comma 4 dell'art. 146 del D. lgs 42/2004 e si espleta per un periodo di cinque anni, scaduto il quale l'esecuzione dei progettati lavori deve essere sottoposta a nuova autorizzazione. I lavori iniziati nel corso del quinquennio di efficacia dell'autorizzazione possono essere conclusi entro, e non oltre, l'anno successivo la scadenza del quinquennio medesimo, fatti salvi, per le opere pubbliche o di pubblica utilità, i disposti dell'art. 46 comma 2 del D.lgs. 8 giugno 2001 n.327.

Si precisa che l'autorizzazione è rilasciata dalla Regione, ai sensi dell'art. 146 del D.lgs. 42/2004, esclusivamente sotto il profilo dell'inserimento paesaggistico dell'intervento proposto, senza altre verifiche di legittimità e non costituisce accertamento di conformità alle disposizioni urbanistiche ed edilizie vigenti nel Comune.

Spetta quindi all'Autorità Comunale, nell'ambito delle procedure autorizzative di competenza, garantire che l'intervento sia conforme con gli strumenti di pianificazione territoriale e con le disposizioni urbanistiche ed edilizie localmente vigenti, nonché con le disposizioni degli strumenti di programmazione, pianificazione e gestione richiamati dall'art. 3 delle norme di attuazione del Ppr.

Compete inoltre all'Autorità Comunale accertare, nel caso in cui sull'area o sull'immobile oggetto dell'intervento siano state rilasciate precedenti autorizzazioni che i relativi interventi siano stati realizzati correttamente, procedendo in caso contrario agli adempimenti richiesti dall'art. 16 (vigilanza e sanzioni) della legge regionale 3 aprile 1989, n. 20.

Avverso la presente determinazione è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte secondo le modalità di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla data di avvenuta comunicazione o dalla piena conoscenza.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della L.R. 22/2010.

Il Dirigente
Arch.Giovanni Paludi

Visto: Il Direttore
Dott. Roberto Ronco
(ex. L. 190/2012)

Il Funzionario estensore
Silvia Brussino

Allegato



Direzione Ambiente, Governo e Tutela del Territorio
Settore Territorio e Paesaggio
valorizzazione.paesaggio@regione.piemonte.it
territorio-ambiente@cert.regione.piemonte.it

Classificazione H.100/422./2019A/A16.000
(da citare nella risposta)

Data e protocollo del documento sono riportati nei
metadati del mezzo trasmissivo

Rif. n. 7761 /A1610A del 22.03.2019

RELAZIONE

Oggetto: D.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 e s.m.i.
recante Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio
Legge regionale 1 dicembre 2008 n. 32 e s.m.i.
D.P.R. 13 febbraio 2017, n. 31
Comune: La Loggia (TO) – loc. Sabbioni
Intervento: Rinnovo autorizzazione alla coltivazione di giacimento
di sabbia e ghiaia per realizzazione del progetto estrattivo e
conseguente sistemazione ambientale - Determinazione Dirigenziale
Regionale n.24 del 22.12.2014.
Istanza:

Esaminata l'istanza, qui pervenuta dalla Soc. richiedente in data 22.03.2019,
con nota del 05.03.2019, per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica per l'intervento
in oggetto, da realizzare in zona sottoposta a vincolo paesaggistico ai sensi della
normativa in epigrafe,

considerato che gli interventi previsti consistono in "Rinnovo autorizzazione
alla coltivazione di giacimento di sabbia e ghiaia per realizzazione del progetto
estrattivo e conseguente sistemazione ambientale",

verificato che ai sensi della legge regionale n. 32 del 1 dicembre 2008 art. 3,
l'intervento in oggetto **non** è ricompreso nei casi per cui la competenza a rilasciare
l'autorizzazione paesaggistica è in capo alla Regione,

Classif. 11.100/422./2019A/A16.000

visto il D.P.R. 13 febbraio 2017 n. 31 "Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata",

verificato che opere oggetto di rinnovo ricadono sia nel territorio comunale di La Loggia sia nel territorio del Comune di Carignano (TO), che dotato della Commissione Locale per il Paesaggio risulta competente al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica ai sensi della l.r. 32/2008,

vista inoltre la nota trasmessa del Comune di LA LOGGIA (TO) prot. 4463 del 18.03.2019, qui pervenuta in data 22.03.2019, nella quale dichiarando di non avere costituito la Commissione Locale per il Paesaggio, non risulta idoneo all'esercizio della delega, richiede contestualmente l'esercizio dei poteri sostitutivi e il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica di competenza alla Regione, ai sensi della l.r. 32/2008, relativamente alla richiesta di "Rinnovo dell'autorizzazione alla coltivazione di giacimento di sabbia e ghiaia per realizzazione del progetto estrattivo e conseguente sistemazione ambientale ricadenti nel proprio territorio comunale,

esaminata la documentazione progettuale trasmessa, preso atto dei provvedimenti emanati per lo svolgimento dell'attività estrattiva sinora attuata,

vista la nota inviata dai tecnici incaricati in data 16.04.2019 e qui protocollata in data 17.04.2019, relativa a fornire chiarimenti riguardanti le tavole progettuali già richiamate,

vista la conformazione dell'area a seguito degli interventi eseguiti nelle precedenti tre fasi quinquennali, sia riguardo all'attività estrattiva, sia in relazione agli interventi di recupero ambientale,

visto l'art. 146, comma 6 del D.Lgs 42/2004 e s.m.i.,

visto il Piano paesaggistico regionale (Ppr) approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 233-35836 del 3 ottobre 2017 e considerato che le prescrizioni degli articoli 3, 13, 14, 15, 16, 18, 23, 26, 33, 39 e 46 delle norme di attuazione in esso contenute, nonché le specifiche prescrizioni d'uso dei beni paesaggistici di cui all'articolo 143, comma 1, lettera b), del Codice stesso, riportate nel "Catalogo dei beni paesaggistici del Piemonte", Prima parte, sono vincolanti e presuppongono immediata applicazione e osservanza da parte di tutti i soggetti pubblici e privati,

verificato che l'intervento proposto è conforme con le prescrizioni contenute negli articoli 13, 14, 15, 16, 18, 23, 26, 33, 39 delle norme di attuazione del sopraccitato Ppr,

accertato che l'intervento proposto appare compatibile con le finalità di tutela delle componenti fisico-naturalistiche dell'ambito tutelato ai sensi dell'art. 142 lett.c) e f) – Aree protette della fascia fluviale del fiume PO - del D.Lgs 42/2004,

Classif. II.100/422./2019A/A16.000

considerato che il rinnovo alla coltivazione di giacimento di sabbia e ghiaia per la realizzazione del progetto estrattivo e conseguente sistemazione ambientale /paesaggistica così come proposto non appare tale da recare pregiudizio alle caratteristiche paesaggistiche della località,

si esprime **parere favorevole**, ai sensi dell'art. 146 del D.lgs. 42/2004 e s.m.i. facendo proprie le prescrizioni già ricomprese nella relazione contenuta nella Determinazione Dirigenziale Regionale n.24 del 22.12.2014.

Il presente parere è relativo esclusivamente alla realizzazione degli interventi ricompresi nel territorio comunale di La Loggia nel rispetto delle modalità di coltivazione e ricupero paesaggistico rappresentate nella documentazione di progetto.

Il Funzionario Istruttore
Silvia Brussino

Il Dirigente del Settore
Arch. Giovanni Paludi

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

Allegato 2



Ministero
per i beni e le attività culturali

Torino, 14/5/2019

Alla REGIONE PIEMONTE
Direzione Ambiente, Governo e Tutela del Territorio
Corso Bolzano, 44
10152 TORINO
valorizzazione.paesaggio@cert.regione.piemonte.it
territorio-ambiente@cert.regione.piemonte.it

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LA
CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

Prot. n. 8240 - 24.6.06/127

Risposta al foglio del 22/03/2019 N. 7761/A1610A

AMBITO E SETTORE: Tutela paesaggistica
DESCRIZIONE: Comune **CARIGNANO/LA LOGGIA** Prov: **TO**
Bene e oggetto dell'intervento: **Rinnovo dell'autorizzazione alla coltivazione del giacimento sabbia e ghiaia**
Indirizzo: Cava in Località Sabbioni/ Madonna degli Olmi
DATA RICHIESTA : Data di arrivo richiesta: **19/04/2019**
Protocollo entrata richiesta: **7016 del 19/04/2019**
RICHIEDENTE:
PROCEDIMENTO: **PARERE VINCOLANTE AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA PER INTERVENTI DI LIEVE ENTITA'** (art. 146 D. Lgs. 42/2004 e s.m.i., D.P.R. 31/2017)
PROVVEDIMENTO: Tipologia dell'atto: **PARERE VINCOLANTE**
Destinatario: **REGIONE PIEMONTE - Pubblico**

Vista la richiesta presentata alla competenza di questo Ufficio per gli effetti delle norme citate in oggetto dalla Regione Piemonte- Direzione Ambiente, Governo e Tutela del Territorio per l'intervento di cui all'oggetto;

Considerato che la località interessata dall'intervento ricade in area tutelata ai sensi dell'art. 142 comma 1 lettera c) del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i.;

esaminate la documentazione progettuale, la relazione tecnica e la relazione paesaggistica allegate all'istanza;

verificata la conformità dell'intervento con il Piano Paesaggistico Regionale approvato dal Consiglio Regionale con deliberazione n. 233-35836 del 3 ottobre 2017 e valutata la compatibilità paesaggistica delle opere proposte;

considerato che questo Ufficio si è già espresso in sede di CdS in data 11 aprile u.s.

questa Soprintendenza, per quanto di competenza, ai sensi delle norme richiamate e delle altre vigenti, esclusivamente da punto di vista paesaggistico, rinnova il parere favorevole all'intervento proposto di cui al prot. n. 6301 del 12/04/2019.

Si trattiene agli atti la documentazione pervenuta, rimanendo in attesa di copia del provvedimento autorizzativo.

